

SCHEDA PRODOTTO PER IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "BANCA POPOLARE DI BARI 6,50% 2014/2021 SUBORDINATO TIER II"

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario. Per un'illustrazione esaustiva si invita l'investitore a leggere la presente Scheda Prodotto congiuntamente al Prospetto Informativo.

Descrizione	Le obbligazioni costituiscono obbligazioni subordinate dell'Emittente. Le Obbligazioni sono al portatore, non sono frazionabili e sono liberamente trasferibili (le Obbligazioni).
Denominazione	"Banca Popolare di Bari 6,50% 2014/2021 subordinato Tier II"
Emittente	Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni
Numero massimo	Il Prestito Obbligazionario è costituito da n. 33.127.808 obbligazioni subordinate emesse in data 30 dicembre 2014 e da massime n. 3.410.063 Obbligazioni oggetto dell'Offerta
Codice ISIN	IT0005067019
Regime di circolazione	Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 83-bis del Testo Unico della Finanza.
Valore nominale unitario	Euro 6,00
Prezzo di Offerta/Emissione	Euro 6,00 (pari al 100% del valore nominale) maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Emissione
Data di Emissione	18 giugno 2015
Data di Scadenza	30 dicembre 2021
Tasso di interesse	Il tasso di interesse è pari al 6,50% annuo lordo e gli interessi saranno corrisposti con cedole posticipate semestrali.
Rimborso	Alla Data di Scadenza le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, mediante versamento da parte dell'Emittente di una somma in denaro pari al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione. Non è prevista la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni.
Ranking	Le Obbligazioni sono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento CRR e delle Disposizioni di Vigilanza, Parte II, Capitolo I. In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e prima di quelli con un maggiore grado di subordinazione.
Profilo di Rischio	Medio
Orizzonte temporale finanziario dell'investimento	Medio- Lungo
Principali fattori di rischio dello strumento finanziario	<p>Si riportano di seguito i principali fattori di rischio relativi alle Obbligazioni.</p> <p>Rischio di credito per il sottoscrittore Il sottoscrittore delle Obbligazioni si assume il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligo del pagamento degli interessi maturati e del rimborso del capitale a scadenza.</p> <p>Rischio connesso all'assenza di garanzie relativamente alle Obbligazioni Il rimborso del Prestito ed il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni relativi all'assunzione di garanzie.</p> <p>Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD E' il rischio a cui sono esposti gli obbligazionisti, a seguito dell'applicazione dello strumento del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD. La Direttiva BRRD è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Per le disposizioni relative al c.d. strumento del "bail-in" è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticiparne il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016.</p> <p>Peraltro, le disposizioni della Direttiva BRRD potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini. Si segnala, inoltre, che è tuttora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva.</p> <p>In particolare per effetto dell'applicazione del "bail-in" gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. La Direttiva BRRD prevede, relativamente agli strumenti di capitale di classe 2 (tra cui le Obbligazioni Subordinate) che nei casi in cui l'ente si trovi al c.d. "punto di insostenibilità economica" e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.</p> <p>Lo strumento sopra descritto potrà essere utilizzato anche in combinazione con altri strumenti di</p>

risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD quali la vendita dell'attività d'impresa senza il preventivo consenso degli azionisti, la cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione e la separazione delle attività, a favore di una o più società veicolo. Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Rischio di illiquidità

Il rischio di illiquidità consiste nella difficoltà o impossibilità per l'investitore di liquidare l'investimento prima della sua scadenza naturale. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare i titoli, la cui ricerca è più agevole ed al contempo meno onerosa in un mercato secondario efficiente. Le Obbligazioni non saranno quotate su alcun mercato regolamentato o ammesse alle negoziazioni in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF). Inoltre, l'Emittente non ha assunto alcun impegno di riacquisto volto a sostenere la liquidità del titolo, ma si riserva, nel rispetto della normativa vigente, la facoltà di acquistare le Obbligazioni come negoziatore in conto proprio o tramite il "Sistema di negoziazione interno delle Obbligazioni". Ai sensi degli artt. 29 e 30 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, nel caso in cui l'Obbligazione sia negoziata sul "Sistema di negoziazione interno delle Obbligazioni" oppure tramite negoziazione in conto proprio, l'Emittente potrà procedere al riacquisto delle Obbligazioni, previa autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza prevista dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento CRR. Tuttavia, si segnala che non vi è certezza che tale autorizzazione venga rilasciata. Nel caso di riacquisto di strumenti di capitale di classe 2 a fini di supporto agli scambi, ai sensi dell'art. 29, co. 3, lett. b), del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, le autorità competenti possono fornire un'autorizzazione preventiva, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento CRR, per uno specifico importo predeterminato; tale importo non supera il minore dei seguenti importi: il 10% del valore dell'emissione oppure il 3% dell'importo totale degli strumenti di classe 2 in essere. Non vi è, pertanto, alcuna certezza che l'investitore che intenda vendere le proprie Obbligazioni prima della scadenza riesca a trovare una controparte interessata all'acquisto di tutte o parte le Obbligazioni poste in vendita o riconosca un prezzo almeno pari al Valore Nominale delle Obbligazioni, rischiando conseguentemente di incorrere in perdite in conto capitale.

Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"

Dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Con decorrenza dal 1° agosto 2013 la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi. Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una previa "condivisione degli oneri", oltretutto da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. "Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i parr. 41-44). Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione, possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al Valore Nominale delle Obbligazioni. Il valore delle Obbligazioni è, infatti, influenzato da diversi fattori, tra cui:

- caratteristiche/assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati (si veda nel prosieguo il "Rischio di illiquidità");
- la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato (si veda nel prosieguo il "Rischio di tasso di mercato"); e
- variazioni del merito di credito dell'Emittente (si veda nel prosieguo il "Rischio di deterioramento del merito creditizio").

Rischio connesso al grado di subordinazione delle obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono strumenti di classe 2 dell'Emittente ai sensi e per gli effetti degli articoli 62, 63 e 77 del CRR e delle Disposizioni di Vigilanza. Di conseguenza, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi con riferimento all'investimento nelle Obbligazioni saranno corrisposte solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente, inclusi i depositanti.

Si segnala che l'investitore, nella valutazione dell'investimento, deve tenere presente non solo delle emissioni con lo stesso grado di subordinazione presenti al momento dell'emissione delle Obbligazioni subordinate ma anche delle future emissioni obbligazionarie subordinate (e non subordinate) che l'Emittente potrà realizzare.

Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale delle somme investite

In considerazione della clausola di subordinazione, in caso di liquidazione volontaria o coattiva dell'Emittente, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

	<p>Gli Obbligazionisti saranno infatti rimborsati, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori dell'Emittente non ugualmente subordinati. In tali casi la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le obbligazioni subordinate.</p> <p>Rischio di tasso di mercato Il rischio di tasso di mercato è rappresentato dall'eventualità che le variazioni intervenute nelle curve dei tassi di interesse possano avere riflessi sul prezzo di mercato delle Obbligazioni, per cui l'investitore potrebbe non ottenere l'intero capitale sottoscritto nell'ipotesi di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza.</p> <p>Rischio di deterioramento del merito creditizio Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso.</p> <p>Rischio correlato all'assenza di rating L'Emittente, alla Data del Prospetto, non intende richiedere l'attribuzione di rating per le Obbligazioni. Non vi sarà, pertanto, un giudizio indipendente rilasciato da una agenzia di <i>rating</i> sul Prestito Obbligazionario, né sull'Emittente. L'assenza di <i>rating</i> delle Obbligazioni può rappresentare un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della loro rischiosità. Gli investitori devono considerare a tal riguardo che sottoscrivendo le Obbligazioni, essi acquisiscono un diritto di credito nei confronti dell'Emittente per la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi, per cui il merito di credito dell'Emittente e la sua solvibilità rappresentano un elemento essenziale ai fini della valutazione dell'investimento.</p> <p>Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione L'investitore deve considerare che l'Emittente, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, non fornirà alcuna informazione circa il loro valore corrente.</p> <p>Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni con altre tipologie di titoli Le Obbligazioni presentano una clausola di subordinazione di tipo <i>Tier II</i> e pertanto hanno un grado di rischiosità maggiore rispetto ai titoli di stato di similare scadenza e ai titoli non subordinati emessi dall'Emittente; il confronto con tali titoli potrebbe non risultare appropriato.</p> <p>Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni Non è possibile prevedere se il regime fiscale applicabile agli interessi e altri proventi, ivi inclusi eventuali plusvalenze, derivanti dalle Obbligazioni potrà subire eventuali modifiche nel corso della vita delle Obbligazioni né, pertanto, può essere escluso che, in caso di modifiche, i rendimenti attesi possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente corrisposti alle varie date di pagamento.</p> <p>Saranno a carico degli Obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, dovessero essere riferite alle Obbligazioni o alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.</p> <p>Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni rispetto a quelle previste dalla vigente normativa fiscale applicabile, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli Obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.</p>
<p>Modalità di smobilizzo</p>	<p>Le Obbligazioni potranno essere trattate nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio prestato dalla Banca in regime di internalizzazione non sistematica, sulla base delle Regole interne di negoziazione adottate e riportate nella strategia di esecuzione degli ordini disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it.</p> <p>In alternativa, le Obbligazioni potranno essere negoziate sul "Sistema di negoziazione interno delle Obbligazioni", che sarà istituito dall'Emittente al fine di fare fronte alle richieste di smobilizzo delle obbligazioni da parte dei portatori nell'ambito del quale comunque l'Emittente non assume impegni di riacquisto riservandosi la facoltà di intervenire in contropartita diretta in ciascuna sessione di negoziazione nei limiti di legge previsti. Le regole di funzionamento di tale sistema di negoziazione saranno pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it.</p> <p>Ai sensi degli artt. 29 e 30 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, nel caso in cui l'Obbligazione sia negoziata sul "Sistema di negoziazione interno delle Obbligazioni" oppure tramite negoziazione in conto proprio, l'Emittente potrà procedere al riacquisto delle Obbligazioni, previa autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza prevista dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento CRR. Tuttavia, si segnala che non vi è certezza che tale autorizzazione venga rilasciata. Nel caso di riacquisto di strumenti di capitale di classe 2 a fini di supporto agli scambi, ai sensi dell'art. 29, co. 3, lett. b), del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, le autorità competenti possono fornire un'autorizzazione preventiva conformemente alle previsioni di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento CRR, per uno specifico importo predeterminato; tale importo non supera il minore dei seguenti importi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il 10% dell'importo dell'emissione in questione; 2) oppure il 3% dell'importo totale degli strumenti di classe 2. <p>Non vi è, pertanto, alcuna certezza che l'investitore che intenda vendere le proprie Obbligazioni prima della scadenza riesca a trovare una controparte interessata all'acquisto di tutte o parte le Obbligazioni poste in vendita o riconosca un prezzo almeno pari al Valore Nominale delle Obbligazioni, rischiando conseguentemente di incorrere in perdite in conto capitale.</p>

	<p>Con riferimento alle modalità per la determinazione del prezzo delle Obbligazioni, si segnala che le stesse saranno basate sulla stima del valore attuale dei flussi futuri rappresentati dalle cedole e dal valore di rimborso, scontati ai tassi impliciti nella curva <i>risk free</i> rilevata al momento della valutazione ed aumentati dello <i>spread</i> di credito proprio dell'Emittente, tenuto conto della natura subordinata del titolo.</p> <p>In particolare, lo <i>spread</i> applicato è determinato tenendo conto anche dei valori osservati sul mercato secondario, con riferimento specifico a titoli subordinati a tasso fisso di emittenti bancari aventi caratteristiche similari all'Emittente. Al prezzo così determinato secondo le modalità sopra indicate, potrà infine essere applicato uno <i>spread Bid/Ask</i> di negoziazione di massimo 50 basis point, in diminuzione per il Bid (proposte in acquisto) ed in aumento per l'Ask (proposte in vendita). Lo <i>spread</i> applicato sarà determinato, di volta in volta, avendo riguardo alla vita residua del titolo ed al rendimento dello stesso. In ogni caso, lo <i>spread</i> non potrà mai eccedere i 25 bp per il Bid ed i 25 bp per l'Ask qualora la vita residua sia pari o inferiore a 24 mesi.</p> <p>Non viene applicata alcuna commissione di negoziazione.</p>																			
Presumibile valore di smobilizzo (nell'istante immediatamente successivo all'emissione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato)	<p>Il prezzo di mercato calcolato con le modalità descritte terrà altresì conto dello <i>spread</i> denaro lettera che in relazione alla vita residua del titolo potrà raggiungere la misura massima dello 0,50% +/- rispetto al prezzo Mid.</p>																			
Scomposizione del Prezzo di Emissione	<p>Il prezzo delle Obbligazioni è scomponibile come segue:</p> <table border="1"> <tr> <td>Componente obbligazionaria</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Componente derivativa</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Commissioni/costi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prezzo di Emissione</td> <td>100%</td> </tr> </table>					Componente obbligazionaria	100%	Componente derivativa	-	Commissioni/costi	-	Prezzo di Emissione	100%							
Componente obbligazionaria	100%																			
Componente derivativa	-																			
Commissioni/costi	-																			
Prezzo di Emissione	100%																			
Confronto con un prodotto semplice, noto, liquido e a basso rischio di analogia durata	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Scadenza</th> <th>Prezzo</th> <th>Rendimento effettivo annuo lordo</th> <th>Rendimento effettivo annuo netto (**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Banca Popolare di Bari 6,50% 2014/2021 subordinato Tier II"</td> <td>30 dicembre 2021</td> <td>100,00%</td> <td>6,60%</td> <td>4,86%</td> </tr> <tr> <td>Btp 2.15% 2014/2021</td> <td>15 dicembre 2021</td> <td>105,43 (*)</td> <td>1,29%</td> <td>1,03%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Prezzo ufficiale Mot del 20/05/2015. (**) Nel calcolo del rendimento netto non sono considerate plus/minus di capital gain derivanti dal detenere il titolo sino a scadenza.</p> <p>Si segnala che le Obbligazioni presentano una clausola di subordinazione di tipo <i>Tier II</i> e pertanto hanno un grado di rischiosità maggiore rispetto ai titoli di stato di similare scadenza e ai titoli non subordinati emessi dall'Emittente; il confronto con tali titoli potrebbe non risultare appropriato.</p>						Scadenza	Prezzo	Rendimento effettivo annuo lordo	Rendimento effettivo annuo netto (**)	"Banca Popolare di Bari 6,50% 2014/2021 subordinato Tier II"	30 dicembre 2021	100,00%	6,60%	4,86%	Btp 2.15% 2014/2021	15 dicembre 2021	105,43 (*)	1,29%	1,03%
	Scadenza	Prezzo	Rendimento effettivo annuo lordo	Rendimento effettivo annuo netto (**)																
"Banca Popolare di Bari 6,50% 2014/2021 subordinato Tier II"	30 dicembre 2021	100,00%	6,60%	4,86%																
Btp 2.15% 2014/2021	15 dicembre 2021	105,43 (*)	1,29%	1,03%																
Confronto con un prodotto succedaneo di larga diffusione e adeguata liquidità	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Scadenza</th> <th>Prezzo</th> <th>Rendimento effettivo annuo lordo</th> <th>Rendimento effettivo annuo netto (**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Banca Popolare di Bari 6,50% 2014/2021 subordinato Tier II"</td> <td>30 dicembre 2021</td> <td>100,00%</td> <td>6,60%</td> <td>4,86%</td> </tr> <tr> <td>Monte dei Paschi 5.60% 2010/2020 subordinato</td> <td>9 settembre 2020</td> <td>104,33% (*)</td> <td>4,65%</td> <td>3,24%</td> </tr> </tbody> </table>						Scadenza	Prezzo	Rendimento effettivo annuo lordo	Rendimento effettivo annuo netto (**)	"Banca Popolare di Bari 6,50% 2014/2021 subordinato Tier II"	30 dicembre 2021	100,00%	6,60%	4,86%	Monte dei Paschi 5.60% 2010/2020 subordinato	9 settembre 2020	104,33% (*)	4,65%	3,24%
	Scadenza	Prezzo	Rendimento effettivo annuo lordo	Rendimento effettivo annuo netto (**)																
"Banca Popolare di Bari 6,50% 2014/2021 subordinato Tier II"	30 dicembre 2021	100,00%	6,60%	4,86%																
Monte dei Paschi 5.60% 2010/2020 subordinato	9 settembre 2020	104,33% (*)	4,65%	3,24%																

	Banca Carige 7.321% 2010/2020 subordinato	20 dicembre 2020	110,95% (*)	5,01%	3,23%
	Banco Popolare 6.375% 2011/2021 subordinato	31 maggio 2021	111,93% (*)	4,10%	2,55%
<p>(*) Prezzo ufficiale ExtraMot del 20/05/2015. (**) Nel calcolo del rendimento netto non sono considerate plus/minus di capital gain derivanti dal detenere il titolo sino a scadenza.</p>					